

## **Giornate di Studio per la Polizia Municipale**

Convegno nazionale V Edizione  
Lido di Camaiore (LU) 26/27/28 febbraio 2001

- IL GIUDICE DI PACE ALLA LUCE DEL D.LVO 28.8.2000 N. 274: RIFLESSI NELL'ATTIVITA' DELLA P.M.

*Dott. Alessandro Mancini - Sostituto procuratore Rep. presso tribunale*

Tema assegnato al dott. Alessandro Mancini, Sostituto procuratore Repubblica presso tribunale, è la figura del giudice di pace, in particolare relativamente ai riflessi sull'attività di P.M.

Il D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, che titola in rubrica "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace", è di ormai imminente decollo, essendone prevista l'entrata in vigore per il prossimo 4 aprile 2001. Essa delinea "... un modello di giustizia penale affatto diverso da quello tradizionale, destinato ad affiancarsi a quest'ultimo in funzione ancillare, ma suscettibile di assumere in futuro più ampia diffusione, previa la sua positiva sperimentazione sul campo della prassi".

... "alla nuova disciplina non è estraneo un intento deflattivo", volto cioè, attraverso l'attribuzione alla cognizione del giudice di pace "di un numero non trascurabile di reati" ad alleggerire "... il carico dei tribunali di compiti spesso relegati ai margini dell'attività giurisdizionale, a causa dell'eccessiva mole di lavoro".

... "la competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più leggero, dal volto mite e che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti", il cui punto di approdo è rappresentato dalla "scomparsa della pena detentiva", cui subentrano "nuovi protocolli sanzionatori che scommettono prevalentemente sulla pena pecuniaria" ai quali "si accostano poi le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità".

L'istituzione del giudice di pace esplica notevoli effetti sull'attività della Polizia Municipale, sotto un duplice profilo: in generale, in quanto organo deputato anche allo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria; più in particolare per la tipologia dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, quali i delitti di cui agli articoli 582 c.p. (lesioni personali punibili a querela), 590 c.p. (lesioni colpose punibili a querela), 594 c.p. (ingiurie), 595 (diffamazione), 612 (minaccia), 635 (danneggiamento), 639 (deturpamento ed imbrattamento) c.p., nonché 186 Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza), reati tra quelli che più frequentemente è chiamata a trattare la Polizia Municipale nell'attività di Polizia Giudiziaria, sia per la loro diffusione sia perché tipici del contesto consociativo urbano.

Si consideri inoltre, connessa a quest'ultimo dato, la diffusione degli uffici del giudice di pace, presenti anche nei centri urbani di medio-piccole dimensioni.

Sarà bene quindi essere consapevoli del fatto che i compiti spettanti per effetto della riforma, tra gli altri organi di Polizia Giudiziaria, alla Polizia Municipale, come si vedrà, non saranno né pochi né facili: essi costituiranno sicuro banco di prova per una istituzione, quale appunto quella della Polizia Municipale, interessata da importanti processi riformatori, tesi a soddisfare le attuali esigenze della collettività, anche attraverso un suo maggiore coinvolgimento nell'attività di repressione del crimine.

Dopo quanto premesso il relatore esamina la figura del giudice di pace e le diverse problematiche connesse alla sua funzione, soprattutto in relazione alle fasi processuali:

- soggetti, giurisdizione e competenza

- indagini preliminari e attività di polizia giudiziaria
- notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
- chiusura delle indagini preliminari: archiviazione e citazione a giudizio
- ricorso immediato al giudice di pace
- fase del giudizio
- esito del giudizio

